



Guida informativa all'insediamento di impresa nel Cantone Ticino

VIA DUFOUR 2

CH – 6900 LUGANO

www.multifamily.ch

INDICE

1. INTRODUZIONE	2	6. DIRITTO SOCIETARIO	17
1.1 La Svizzera, il Cantone Ticino	3	6.1 Società di persone	17
1.2 Perché in Svizzera	4	6.1.1 Ditta individuale	17
1.3 Il Cantone Ticino in numeri	5	6.1.2 Società in nome collettivo	17
2. MERCATO DEL LAVORO	6	6.2 Società di capitali	17
2.1 Contratto di lavoro	6	6.2.1 Società anonima (SA)	18
2.2 Durata media del lavoro	6	6.2.2 Società a garanzia limitata (Sagl)	20
2.3 Straordinari	7	6.2.3 Branch	21
2.4 Disdetta	7	7. IMPOSTE	22
2.5 Stipendi e salari	7	7.1 Imposte dirette : persone fisiche	22
2.6 Oneri sociali	8	7.1.1 Esempio pratico	22
2.6.1 Esempio pratico	8	7.1.2 Imposizione alla fonte	23
3. PERMESSI DI LAVORO PER STRANIERI	9	7.1.3 Imposizione globale sul dispendio	23
3.1 Permessi di soggiorno	10	7.2 Imposte dirette : persone giuridiche	23
3.1.1 Permessi di dimora B	10	7.2.1 Società di capitali	23
3.1.2 Permessi temporanei L	10	7.2.2 Esempio pratico	24
3.1.3 Permessi frontalieri G	10	7.2.3 Determinazione utile imponibile	24
4. MERCATO IMMOBILIARE E COSTI ENERGIA	11	7.2.4 Imposta preventiva	24
4.1 Prezzi indicativi di immobili e terreni	11	7.2.5 Imposta immobiliare e bollo	25
4.2 Procedure e permessi di costruzione	11	7.2.6 Succursale	25
4.3 Acquisto da parte di stranieri	12	7.2.7 Società a tassazione speciale	25
4.3.1 Acquisto residenze secondarie	12	7.3 Imposte indirette	27
4.3.2 Acquisto fondi per attività lucrative	12	7.3.1 Imposta sul valore aggiunto (IVA)	27
4.3.3 Investimenti immobiliari	13	7.3.2 Rendiconto IVA	27
4.4 Costi energia	13	8. INCENTIVI CANTONALI ALLE AZIENDE	28
5. PROCEDURE DOGANALI E TARIFFE	14	8.1 Incentivi cantonali	28
5.1 Sdoganamento computerizzato	14	8.1.1 Beneficiari	28
5.2 Destinatario e Speditore Autorizzato	14	8.1.2 Aiuti previsti	28
5.3 Traffico di deposito: dep. franco e aperto	14	8.1.3 Procedura per l'ottenimento incentivi	29
5.4 Agevolazioni doganali	15	8.1.4 Incentivo all'assunzione di disoccupati	29
5.5 Collaborazioni in attività non doganali	15	8.2 Incentivi federali	30
5.6 Tassa sul traffico pesante	15	8.2.1 Sgravi fiscali in favore zone periferiche	30
5.6.1 Esempio pratico	15	9. SUPPORTO MFA - MULTI FAMILY OFFICE SA	
5.7 Tariffe doganali	15		
5.8 Accordi di libero scambio	16		
5.9 Regole d'origine	16		

1.INRODUZIONE

Da alcuni anni le Autorità del Cantone Ticino si sono attivate per attrarre nuove aziende industriali, migliorando costantemente le condizioni macroeconomiche ed intraprendendo azioni di marketing territoriale. A tale scopo ha messo a disposizione degli operatori economici locali ed esteri, intenzionati a trasferirsi sul territorio cantonale, una serie di misure concrete per incentivare nuove iniziative industriali ad alto valore tecnologico e di carattere innovativo.

Nell'ambito del programma di promovimento economico del Cantone Ticino, MFA Multi Family Office SA, svolge l'attività di intermediario tra il mondo imprenditoriale e la Pubblica Amministrazione. Ai potenziali imprenditori MFA offre servizi di consulenza ed assistenza nello sviluppo di nuove attività economiche.

Questo permette di rendere più efficaci i rapporti tra gli investitori e le istituzioni pubbliche, semplificare le formalità amministrative, ridurre i tempi di attesa e coinvolgere con tempestività i servizi dello Stato interessati.

Baselegale–Leggeperl'innovazioneeeconomica(L-inn)

La legge cantonale per l'innovazione economica è la base legale che garantisce un sostegno finanziario alle aziende e permette di:

- beneficiare di esenzioni fiscali sulle imposte cantonali fino ad un massimo di 10 anni
- ottenere sussidi a fondo perduto fino ad un massimo del 25% degli investimenti
- ricevere contributi alla formazione ed alla riqualificazione del personale

Leggefederale sullapoliticaregionale

A livello federale un'azienda può beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'imposta federale a condizione che sia situata all'interno dei confini geografici previsti dall'Ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali (Ordinanza nr. 901.022.1-zone discoste) e che venga accordata dal Cantone l'agevolazione fiscale nell'ambito della propria legislazione.

Gli incentivi economici a livello federale e cantonale possono essere cumulati ed i beneficiari sono le aziende industriali e del terziario avanzato, con funzioni connesse alla produzione industriale, che introducono innovazioni nei prodotti, nei servizi, nei processi produttivi o nell'organizzazione.

1.1 La Svizzera, il Cantone Ticino

Costituire una società nel Cantone Ticino è indubbiamente un'interessante opportunità di investimento. E' infatti il posto ideale dove domiciliare affari, sviluppare business e contatti, in una posizione strategica al centro dell'Europa.

Da un punto di vista economico, la piazza finanziaria Svizzera è garanzia di riservatezza, sicurezza, flessibilità e stabilità. Ecco perché la Svizzera è tra le mete più ambite di imprenditori, industriali e professionisti di tutto il mondo. Il sistema bancario è forte, la fiscalità mite e la burocrazia estremamente snella.

Inoltre da un punto di vista fiscale, la costituzione di una società nel Cantone Ticino, consente di essere assoggettati ad una tassazione che è assai più conveniente rispetto alle altre tassazioni europee. Infatti, la tassazione media sull'utile nel Cantone Ticino è pari al 20% circa.

La legislazione tributaria Svizzera prevede inoltre tipologie di numerosi costi deducibili e, in virtù delle recenti normative è possibile ottenere dall'Amministrazione Fiscale, previa presentazione di un "business plan", il riconoscimento certo di costi operativi, con la conseguenza di un carico fiscale ancora più vantaggioso.

Occorre altresì sottolineare che in Svizzera, l'attribuzione del numero IVA è obbligatoria solo sopra un certo ammontare di fatturato interno (realizzato all'interno del territorio svizzero), dando luogo ad una notevolissima semplificazione fiscale e gestionale delle società che si trovano a dover far fronte ad una contabilità estremamente semplice.

Al riguardo si precisa che l'aliquota dell'IVA è dell' 8% e ne sono esenti, le esportazioni di beni e le prestazioni comprovate di servizi destinate all'estero.

1.2 Perché in Svizzera

- stabilità politica e economica
 - o semplice creazione di impresa, diritto societario collaudato
 - o procedure burocratiche efficienti e densità normativa contenuta
 - o protezione completa della proprietà intellettuale
- moderata imposizione fiscale
 - o aliquote fiscali concorrenziali a livello europeo
 - o tasse contenute
 - o interessanti possibilità di pianificazione fiscale
- mercato del lavoro flessibile, alta produttività
 - o diritto del lavoro liberale, disposizioni favorevoli per i datori di lavoro
 - o disoccupazione contenuta, indice di occupazione elevato
 - o forza lavoro motivata, leale e qualificata con buone conoscenze linguistiche

- infrastrutture di prim'ordine, ottima qualità di vita, sicurezza
 - o fitta rete di collegamenti stradali, ferroviari e aerei
 - o approvvigionamento sicuro di energia, acqua e servizi di comunicazione
 - o sistema sanitario di prim'ordine
 - o città sicure, ambiente intatto
- posizione strategica favorevole
 - o tre dei quattro principali mercati (Italia, Francia, Germania – Ab. 200 mio), sono confinanti
 - o centro di comunicazione e trasporto tra il Nord e il Sud Europa
- stretta rete internazionale, relazione di fiducia Svizzera-Europa
 - o forte orientamento alle esportazioni, elevati investimenti diretti all'estero
 - o Unione europea come importante partner commerciale della Svizzera, relazioni assicurate da accordi bilaterali democraticamente legittimati e con un'ampia base di supporto
 - o inglese come lingua di comunicazione accanto alle 4 lingue nazionali
- ambiente economico leader nel mondo
 - o ubicazione neutrale fondamentale per le funzioni di Headquarter a livello mondiale
 - o concentrazione unica al mondo per la farmaceutica e Life Sciences
 - o piazza finanziaria leader mondiale
 - o leader di mercato nell'industria dell'orologeria di lusso
 - o sede globale importante per il commercio delle materie prime
- mercato dei capitali efficiente, condizioni favorevoli
 - o ampia offerta di prodotti bancari e assicurativi
 - o condizioni di prestito favorevoli
 - o bassi tassi di interesse
 - o alta stabilità dei prezzi / bassa inflazione a lungo termine
- eccellenti istituzioni scolastiche, piazza leader per l'innovazione
 - o tirocini orientati alla pratica, università e scuole universitarie professionali
 - o settori di ricerca di livello mondiale, scuole private e collegi di fama internazionale
 - o stretto collegamento tra ricerca e realtà economica, partecipazione allo scambio internazionale nel campo della ricerca
 - o assistenza nell'attuazione dell'innovazione nella pratica

1.3 Il Cantone Ticino in numeri

Territorio e popolazione	
Superficie totale (km ²)	2'812
Popolazione residente	324'000
-svizzeri	74 %
-stranieri	26 %
Collegamento Lugano-Milano (70km)	1 ora
Collegamento Lugano-Malpensa (60km)	50 min.
Volo Lugano-Zurigo	45 min.
Mercato del lavoro	
Posti di lavoro totali	167'000
-settore primario	4'000
-settore secondario	45'000
-settore terziario	118'000
-svizzeri	57 %
-stranieri (frontalieri 50'000)	43 %
Tasso di disoccupazione (05.2011)	4 %
Ore lavorative settimanali (media)	42
Finanza	
Tasso ipotecario fisso	2 % fisso a 5 anni – 3 % fisso a 10 anni
Imposizione fiscale media di una SA	20 %
IVA	8 %
Banche presenti	75
-estere	45
Economia e tenore di vita	
Reddito cantonale per abitante	CHF 41'000.- (EURO 32'800.-)
Totale importazione di merci (mio-CHF)	8'300
Totale esportazione di merci (mio-CHF)	7'300
Totale aziende secondario-terziario	19'000
Totale autovetture per 1000 abitanti	603
Turismo – Totale posti letto	21'000
Turismo – Totale pernottamenti	2'600'000 (di cui ospiti stranieri 45 %)
Sanità – Abitanti per medico esercitante	510
Formazione	
Formazione superiore	
Università della Svizzera Italiana (USI)	architettura, comunicazione, economia, informatica
Scuola Universitaria Professoio. (SUPSI)	13 indirizzi

2.MERCATODELLAVORO

I posti di lavoro nel Cantone Ticino sono all'incirca 167'000 di cui il 27% è impiegato nel settore secondario (edilizia e costruzioni, metalmeccanica, telecomunicazioni, informatica, chimico-farmaceutico), mentre il 71% nel settore terziario. L'industria (compresa l'edilizia) genera il 26% del PIL cantonale.

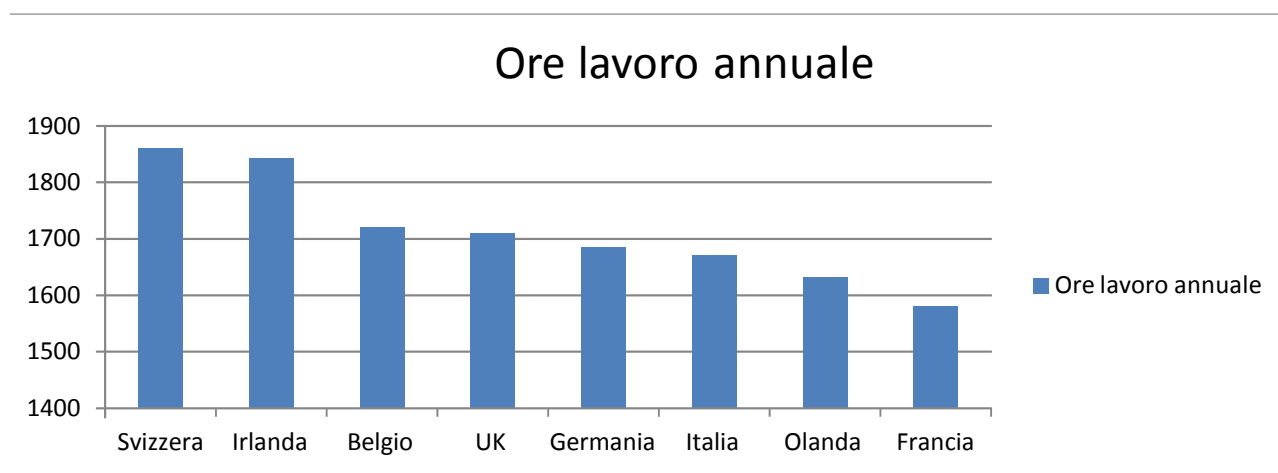
2.1Contrattodilavoro

I rapporti tra datore di lavoro e lavoratore sono disciplinati dalla Legge federale sul lavoro, dal Codice delle obbligazioni e dai Contratti collettivi e/o normali di lavoro. Queste normative regolano in particolare il numero massimo di ore lavorative, la durata minima delle vacanze, la malattia e la maternità, il servizio militare e le norme di inizio e fine del rapporto di lavoro. Le norme contenute nel Codice delle obbligazioni conferiscono flessibilità ai contratti, lasciando spazio alla negoziazione salariale tra le parti. Per determinate categorie professionali esistono contratti collettivi stipulati tra le parti sociali: associazioni industriali e di categoria.

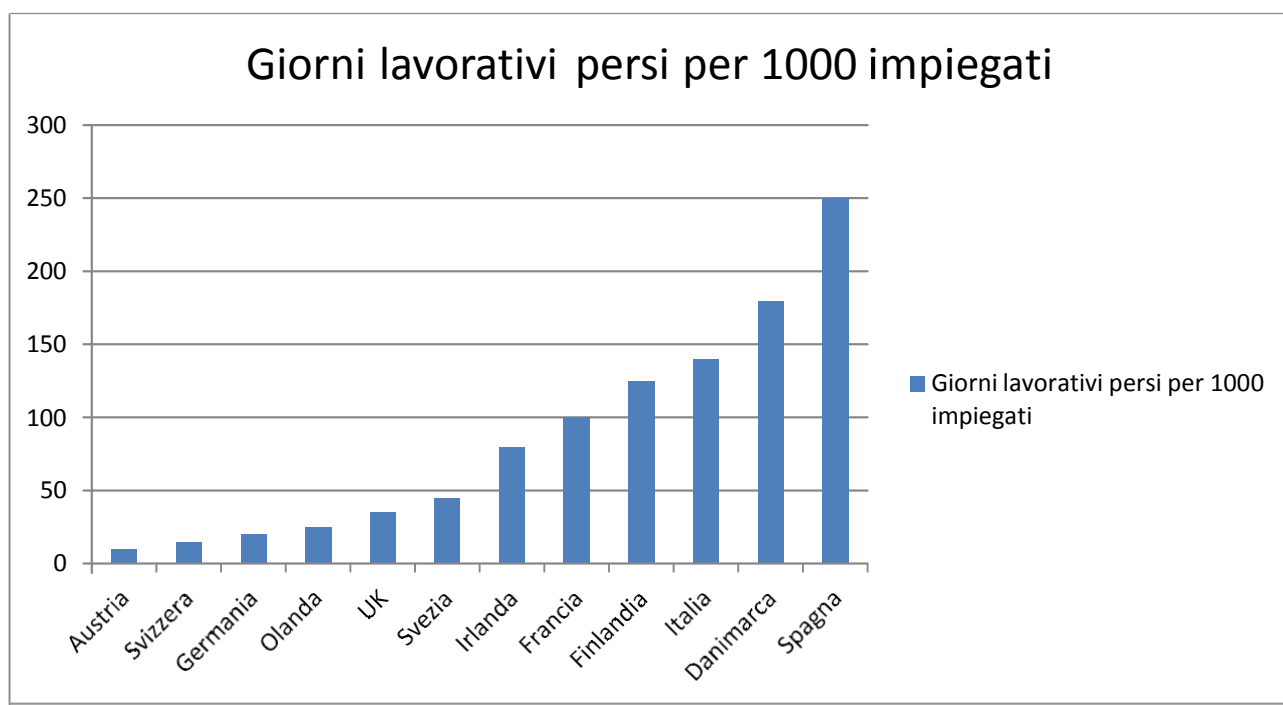
2.2Duratamediadellavoro

La Svizzera si colloca ai vertici della classifica internazionale per la produttività del lavoro (valore aggiunto per ore di lavoro). Nel dettaglio i fattori che determinano questa alta produttività sono riassunti nella tabella seguente:

Giorni di lavoro annuali	260	giorni
Vacanze	20/25	giorni
Festività ufficiali in Ticino	9	giorni
Media assenze annue	6	giorni
Giorni di lavoro effettivi	225	giorni
Ore di lavoro settimanali	42	ore



La perdita di ore lavorative è estremamente ridotta, in quanto sono pressochè inesistenti le agitazioni sindacali ed il tasso di assenteismo è molto basso



2.3Straordinari

La Legge sul lavoro consente un lavoro straordinario massimo di 170 ore all'anno per dipendente. Il lavoro diurno copre la fascia tra le 06:00 e le 20:00. Il lavoro notturno, prestato dalle 23:00 in poi, è soggetto ad approvazione da parte delle autorità ed è disciplinato da particolari regolamentazioni.

2.4Disdetta

Il rapporto di lavoro può essere sciolto da ambo le parti, rispettando i termini di disdetta previsti. Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore, ove siano stipulati, vale quello più lungo. Durante il periodo di prova, il rapporto può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di 7 giorni (è considerato periodo di prova il primo mese di lavoro). Deroghe possono essere convenute per accordo scritto ma comunque non superiori a 3 mesi. Il rapporto di lavoro può essere disdetto nel primo anno di servizio con un preavviso di 1 mese, dal secondo al nono anno di servizio con preavviso di 2 mesi e in seguito con preavviso di 3 mesi. Questi termini quadro previsti dal Codice delle Obbligazioni possono essere modificati per accordo scritto.

2.5Stipendiesalari

Gli stipendi e i salari sono negoziati tra le parti o nell'ambito delle convenzioni collettive di lavoro.

Retribuzione media annua (compresa 13ª mensilità)

Industria:	-attività semplici, operaio non qualificato	CHF 45'000.-	EURO 36'000.-
	-semi qualificato, qualificato	CHF 60'000.-	EURO 48'000.-
	-molto qualificato, quadro	CHF 75'000.-	EURO 60'000.-

Terziario:	-attività semplici, operaio non qualificato	CHF 50'000.-	EURO 36'000.-
	-semi qualificato, qualificato	CHF 65'000.-	EURO 48'000.-
	-molto qualificato, quadro	CHF 100'000.-	EURO 80'000.-

Le retribuzioni citate sono da considerarsi orientative e possono variare a seconda della qualifica, del ramo economico, dell'età, dell'esperienza professionale e di altri parametri specifici del settore al quale si riferiscono.

2.6Onerisociali

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro, che determinano il costo complessivo aziendale del dipendente, ammontano a circa il 17% dello stipendio lordo.

Prestazione	A carico datore di lavoro	A carico dipendente
AVS/AI (pensione e invalidità)	5.05 %	5.05 %
Cassa pensione (LPP)	6.50 %	6.50 %
Assegni famigliari (AF)	1.50 %	
Ass. infortuni profess.(LAINF)	1.50 %	
Ass. infortuni non prof. (AINP)		1.50 %
Ass. disoccupazione (AD)	1.00 %	1.00 %
Ass. perdita salario (APSM)	1.50 %	1.50 %
TOTALE	17.05 %	15.55%

Le percentuali si riferiscono ad una media e possono variare in funzione dell'età del lavoratore, dei rischi d'infortunio professionale che presenta l'attività, nonché degli accordi sottoscritti con le compagnie assicurative.

2.6.1Esempiopratico:

Stipendio mensile lordo per il lavoratore	CHF 4'000.-	
Stipendio mensile netto per il lavoratore	CHF 4'000.- - 15.55 %	CHF 3'378.-
Costo mensile per l'azienda	CHF 4'000.- + 17.05 %	CHF 4'682.-

3. PERMESSI DI LAVORO PER STRANIERI

L'entrata in vigore, il 1. giugno 2002 degli accordi bilaterali e in particolare dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ha comportato significativi cambiamenti sul mercato del lavoro. In sostanza si è passati da un sistema in cui l'autorità decideva il rilascio di un permesso di lavoro ad un sistema in cui il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), esercita il diritto di entrare sul territorio Svizzero, di soggiornarvi, di cercare un impiego e di stabilirsi come lavoratore dipendente o indipendente.

3.1 Permessi di soggiorno

Il diritto di soggiorno è effettivo mediante il rilascio di un permesso di lavoro. I permessi di soggiorno accordati alle persone che esercitano un'attività lucrativa sono rilasciati dietro presentazione di un contratto di lavoro e sono validi sull'insieme del territorio Svizzero. La durata di validità di questi permessi è determinata dalla durata del contratto di lavoro.

3.1.1 Permesso di dimora B (UE-AELS)

- la persona straniera deve essere in possesso di un contratto di lavoro della durata di un anno o a tempo indeterminato
- durata del permesso 5 anni
- diritto di ricongiungimento familiare
- diritto alla mobilità professionale (cambiamento professione, datore di lavoro, ecc..), su tutto il territorio nazionale
- diritto all'esercizio di un'attività indipendente

3.1.2 Permesso di dimora temporanea L (UE-AELS)

- contratto di lavoro inferiore ad un anno
- durata del permesso equivalente alla durata del contratto di lavoro (rinnovabile)
- diritto al ricongiungimento familiare
- diritto alla mobilità geografica e professionale su tutto il territorio Svizzero

3.1.3 Permesso per frontalieri G (UE-AELS)

- la persona straniera deve essere in possesso di un contratto di lavoro
- la durata dell'autorizzazione del soggiorno è subordinata al contratto di lavoro, se la durata contrattuale è pari o superiore a 12 mesi sarà concessa un'autorizzazione di soggiorno di 5 anni, se la durata contrattuale è inferiore a 12 mesi sarà invece concessa un'autorizzazione per la durata del contratto
- obbligo di rientro settimanale al proprio domicilio all'estero (una volta alla settimana)
- diritto alla mobilità geografica
- diritto a cambiare posto di lavoro e/o professione
- diritto all'esercizio di un'attività indipendente

3.2 Presentazione della domanda per l'ottenimento dei permessi

La domanda nominativa deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all'Ufficio regionale degli stranieri competente.

3.3 Cittadini di Stati Terzi

I cittadini di Stati terzi (extra UE-AELS) possono ottenere un permesso di lavoro soltanto se si tratta di specialisti qualificati non reperibili sul mercato del lavoro Svizzero e dell'Unione Europea, in conformità con la nuova Legge federale degli stranieri. In questo caso, oltre all'autorizzazione dell'Amministrazione cantonale è necessaria anche quella dell'Autorità federale. La procedura completa per il rilascio del permesso richiede indicativamente 3 mesi.

3.4 Istanza di massima

L'imprenditore straniero che intende avviare un'attività economica nel Cantone Ticino ha la facoltà di presentare alle Autorità cantonali competenti una "istanza di massima". Si tratta di uno strumento che permette al promotore dell'iniziativa di conoscere preventivamente il parere della sezione dei permessi e dell'immigrazione sul rilascio del/i permesso/i di lavoro.

L'istanza di massima deve contenere le seguenti informazioni:

- presentazione del/i richiedente/i (curriculum vitae)
- funzione e remunerazione del/i richiedente/i
- descrizione dell'attività che si intende svolgere nel Cantone Ticino
- motivazioni strategiche ed informazioni in merito ai mercati di riferimento (fornitori-clienti)
- dati economici previsionali della costituenda società (fatturato, utili, occupazione, investimenti, ecc...

4.MERCATOIMMOBILIARE ECOSTIENERGIA

Nel Cantone esistono zone dotate di infrastrutture predisposte all'insediamento di attività industriali, la gran parte è in prossimità di svincoli autostradali ed alcune zone dispongono di raccordo ferroviario diretto.

4.1Prezziindicativiimmobilieterreni

Terreni industriali	
-zona di Bellinzona	Da CHF 150.- a 300.- al m2
-zona di Locarno	Da CHF 180.- a 300.- al m2
-zona di Lugano	Da CHF 300.- a 500.- al m2
-zona di Mendrisio	Da CHF 250.- a 400.- al m2
Immobili industriali	Da CHF 1'000.- a 2'500.- al m2
Terreni in zona residenziale (Luganese)	Da CHF 700.- a 1'000.- al m2
Immobili residenziali	Da CHF 3'000.- a 8'000.- al m2

4.2Procedureepermessidicostruzione

Costruire, ristrutturare o trasformare un edificio o un immobile (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) è soggetto alla procedura edilizia ordinaria.

La domanda di costruzione, corredata dal relativo progetto e dalla documentazione necessaria, va presentata in 5 copie al Comune che, dopo un esame preliminare, procede alla pubblicazione della domanda ed alla sua trasmissione agli Uffici tecnici competenti dell'Amministrazione Cantonale.

L'ufficio domande di costruzione e di impatto ambientale si occupa di formulare un preavviso sulla domanda una volta consultati i servizi cantonale competenti nel progetto in questione. Per progetti industriali sono importanti in particolare il preavviso degli uffici predisposti all'esame della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ed il preavviso dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.

La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo pianifica ogni nuova attività industriale o artigianale o il suo risanamento o ampliamento tenuto conto dell'impatto sull'ambiente. Si dovranno dunque considerare tutti gli effetti sulle acque, sull'aria, sul suolo, l'impatto fonico, le vibrazioni, radiazioni, derivanti dall'esercizio di impianti o alle operazioni con sostanze o rifiuti.

L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro si occupa della protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori sul posto di lavoro secondo la Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio. Le misure di igiene professionale e di prevenzione degli infortuni sono da considerare in fase di progettazione o trasformazione di edifici adibiti ad attività industriali o artigianali.

In presenza di problematiche legate all'impatto ambientale o alla protezione dei lavoratori si consiglia già in fase di progettazione di contattare direttamente il competente Ufficio cantonale, onde evitare perdite di tempo e costi maggiori per soluzioni adottate a posteriori. E' inoltre possibile inoltrare una domanda di

costruzione preliminare per valutare se il progetto sia conforme alla legge in vista di un suo successivo approfondimento. Questa procedura non comporta una decisione definitiva, ma può essere utile per evitare/risolvere eventuali problematiche prima dell'inoltro formale della domanda di costruzione.

Nel caso il preavviso cantonale risulti positivo il Comune può rilasciare la licenza di costruzione. Di regola l'intera procedura tecnico-amministrativa richiede mediamente 3 mesi.

4.3 Acquisti terreni e immobili da parte di stranieri

L'acquisto di immobili e terreni da parte di cittadini stranieri in Svizzera è regolato dalla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) che ne consente l'acquisto a determinate condizioni.

Il cittadino straniero può acquistare una proprietà da destinare ad abitazione principale a condizione che sia domiciliato in Svizzera o in possesso di un permesso di dimora (B). I cittadini degli stati membri UE o AELS domiciliati in Svizzera o in possesso di un permesso di dimora (B) non necessitano di alcuna autorizzazione per l'acquisto di un'abitazione di vacanza. Con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali, i frontalieri potranno inoltre acquistare una residenza secondaria (per scopi professionali), senza autorizzazione, nelle vicinanze del luogo di lavoro.

4.3.1 Acquisto residenze secondarie

L'acquisto di residenze secondarie, da parte di persone fisiche straniere che non rientrano nella tipologia del paragrafo precedente, è soggetto ad un contingente cantonale e federale. Alcuni comuni hanno inoltre fissato a livello di Piano regolatore una quota massima di residenze secondarie. Pertanto potrebbe essere negata l'autorizzazione d'acquisto qualora la quota massima fosse già raggiunta.

Cittadini	Acquisto abitazione principale	Acquisto abitazione di vacanza
UE-AELS domiciliati CH	Senza autorizzazione	Senza autorizzazione
UE-AELS con permesso B	Senza autorizzazione	Senza autorizzazione
UE-AELS con permesso L	Vietato	Con autorizzazione
UE-AELS con permesso G	Vietato	Senza autorizzazione (secondaria)
ALTRI STATI domiciliati CH	Senza autorizzazione	Senza autorizzazione
ALTRI STATI con permesso B	Senza autorizzazione	Con autorizzazione
ALTRI STATI con permesso L	Vietato	Con autorizzazione

4.3.2 Acquisto di fondi per attività lucrativa

Il cittadino straniero che intende svolgere un'attività lucrativa in Svizzera può acquistare terreni e immobili per lo svolgimento dell'attività senza richiedere nessuna autorizzazione, rientrano in questa tipologia le fattispecie seguenti:

- Acquisto capannone industriale, commerciale o artigianale per svolgere una propria attività
- Acquisto capannone industriale, commerciale o artigianale da affittare a terzi per attività economica

- Acquisto di un terreno su cui costruire un immobile destinato ad un'attività economica (anche negozi e uffici) con la possibilità di vendita o affitto a terzi
- Acquisto di un terreno su cui costruire un albergo, da affittare o vendere
- Acquisto di un albergo dato in gestione a terzi

4.3.3 Investimenti immobiliari

Questa casistica contempla, anche per il cittadino straniero, le seguenti possibilità d'investimento:

- L'acquisto di uno stabile commerciale, industriale, artigianale o amministrativo, con una quota destinata a residenza inferiore al 50% della superficie dell'intero stabile.
- L'acquisto di azioni di una società svizzera proprietaria di immobili, se gli immobili sono utilizzati per svolgere un'attività industriale, commerciale, artigianale o turistica.

4.4 Costi energetici

I costi dell'energia elettrica differiscono in funzione dei quantitativi di energia consumati e dell'utilizzazione più o meno razionale degli impianti. In questo senso le maggiori aziende di distribuzione di energia dispongono di un servizio di consulenza alle industrie. Di regola il prezzo medio del kWh diminuisce quando aumentano le ore di funzionamento degli impianti.

AZIENDA	CONSUMO (KW-ANNO)	POTENZA KW	FORNITURA	PREZZO CTS/KWH
MEDIA	150'000	75	Bassa tensione	14.50 – 20.00
GRANDE	500'000	200	Bassa tensione	13.50 - 17.50
GRANDE	500'000	200	Media tensione	12.50 - 15.50
GRANDE	1'500'000	750	Media tensione	12.00 – 16.50
GRANDE	2'250'000	750	Media tensione	10.00 – 14.50

5.PROCEDUREDOGANALISEMPLIFICATEETARIFFE

La dogana Svizzera si è posta l'obiettivo di creare le condizioni affinché gli imprenditori possano operare limitando il più possibile gli ostacoli burocratici dovuto all'esistenza della frontiera.

5.1Sdoganamentocomputerizzato

Le operazioni doganali per il traffico merci sono svolte di regola dalle case di spedizione. Per snellire il passaggio alla frontiera sono state introdotte delle procedure computerizzate per lo sdoganamento di merci all'importazione, all'esportazione e in transito che permettono agli operatori di comunicare direttamente con il sistema informatico della dogana.

La dichiarazione doganale può essere effettuata 24 ore su 24. La liberazione della merce da parte del computer della dogana è istantanea, salvo in caso di ulteriori controlli. Questo sistema, che rappresenta la quasi totalità degli sdoganamenti, permette di evitare le punte di traffico e di razionalizzare l'impiego del personale.

5.2DestinatarioeSpeditoreAutorizzato(sdoganamentoadomicilio)

L'Amministrazione delle dogane può autorizzare chi importa regolarmente merci ad effettuare gli sdoganamenti al proprio domicilio (statuto di Destinatario Autorizzato – DA). La merce giunge al domicilio dopo il transito al confine. Il destinatario autorizzato ne dichiara l'arrivo all'Ufficio doganale di controllo, quest'ultimo entro un breve termine d'intervento decide eventuali controlli.

I brevi termini di controllo danno all'operatore la possibilità di utilizzare razionalmente i mezzi di trasporto. La procedura sgrava gli uffici doganali di confine, riduce i tempi d'attesa e permette al destinatario autorizzato di meglio utilizzare le proprie infrastrutture. Chi esporta regolarmente delle merci può essere autorizzato ad effettuare gli sdoganamenti all'esportazione e le operazioni di transito al proprio domicilio (statuto di Spedizioniere Autorizzato – SA). L'esportatore ha così la possibilità – senza dover sostare al confine – di pianificare esattamente l'esportazione e di utilizzare efficacemente i mezzi di trasporto, in quanto il momento di carico può essere accuratamente prestabilito.

5.3Traffico di deposito: il "deposito franco" e il "Deposito Doganale Aperto" (DDA)

Le merci la cui destinazione finale è incerta, le merci sottoposte a dazi elevati nonché le merci contingentate possono essere immagazzinate temporaneamente senza essere sdoganate né tassate. A tale fine si può ricorrere ad un deposito franco o a un "Deposito Doganale Aperto". (DDA)

Il deposito franco doganale, adatto anche al traffico merci ferroviario e combinato, seppure di carattere pubblico è gestito da soggetti privati. Nel Cantone Ticino ci sono 3 depositi franchi ubicati a Cadenazzo, Chiasso e Stabio.

I "Depositi Doganali Aperti" (DDA) permettono a importatori, esportatori, operatori di transito, spedizionieri ecc... di immagazzinare a tempo indeterminato delle merci non sdoganate in locali privati al domicilio delle rispettive ditte. Le condizioni sono di effettuare in media 50 movimenti di stoccaggio al mese, di avere il magazzino in prossimità di un Ufficio doganale (raggiungibile entro mezz'ora in

automobile), di fornire un'adeguata garanzia finanziaria e di consentire all'Amministrazione delle dogane un controllo delle entrate e delle uscite di merci in qualsiasi momento. La Direzione delle dogane è l'organo preposto a rilasciare l'autorizzazione a chi intende gestire un "Deposito Doganale Aperto" per proprio conto o per conto terzi. L'obbligo è di garantire uno svolgimento regolare della procedura e rispettare le disposizioni delle rispettive leggi e ordinanze.

5.4 Agevolazioni doganali nel traffico di perfezionamento e di trasformazione e per le merci in base allo scopo d'impiego

Disposizioni particolari sono previste per l'importazione e l'esportazione di prodotti sottoposti al perfezionamento e destinati alla riesportazione rispettivamente alla reimportazione. L'Amministrazione federale delle dogane, a determinate condizioni, concede i relativi permessi e definisce le modalità di sdoganamento. Le materie prime e i prodotti che sono successivamente riesportati o reimportati, come prodotti lavorati o trasformati, possono beneficiare dell'agevolazione doganale o l'esenzione dai dazi.

5.5 Collaborazione in altre attività non doganali

Nell'ambito dei traffici transfrontalieri la dogana collabora nell'applicazione di diverse leggi di natura non doganale, per esempio negli ambiti delle derrate alimentari, veterinario, fitosanitario, metalli preziosi, sostanze pericolose, radioattività, armi, contraffazioni, tassa autostradale, tassa sul traffico pesante, ecc...

5.6 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)

Le dogane si occupano anche di riscuotere la Tassa su traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), a cui sono sottoposti i veicoli per il trasporto di persone e cose di un peso totale superiore a 3.5 tonnellate.

Categoria fiscale	Classe EURO	Cts * t/km
I	0,1,2	3.07
II	3	2.66
III	4,5	2.26

5.6.1 Esempio pratico:

Autoarticolato (EURO 4) con 40 tonnellate di peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione,

$$2,26 * 40 = 90.4 \text{ cts/Km} \quad \text{distanza media Chiasso-Basilea (300 km)} \quad = \quad \text{tariffa CH 271.20}$$

5.7 Tariffe doganali

Le norme di import-export sono definite nelle convenzioni internazionali dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) e negli accordi di libero scambio. La Svizzera ha aderito all'accordo OMC che regola gli scambi commerciali tra più di 120 Paesi per oltre il 90% del commercio mondiale.

5.8 Accordi di libero scambio

Gli accordi di libero scambio regolamentano il traffico delle merci tra gli Stati contraenti. Le merci che rientrano nel campo di applicazione di questo tipo di accordi, tra cui troviamo i prodotti industriali, sono esonerate da dazi doganali o beneficiano di sgravi. La Svizzera ha firmato degli accordi con vari stati e gruppi di stati, tra questi ultimi rientrano UE-AELS. Anche le importazioni da Paesi in via di sviluppo godono, a determinate condizioni, di preferenze tariffarie.

Il trattamento preferenziale è concesso unicamente alle merci reputate “prodotti originari” di uno degli stati contraenti. Contrariamente a ciò che avviene nella maggior parte dei paesi, i dazi doganali, che si applicano ai prodotti provenienti da Paesi al di fuori dell’UE-AELS, sono stabiliti in funzione del peso. Per questo motivo i tassi sono generalmente inferiori a quelli di altri Paesi. Questo sistema favorisce l’importazione di merci ad alta tecnologia, che hanno un peso modesto ma forte valore intrinseco.

5.9 Regole d’origine

Le merci grezze e i pezzi importati da Paesi terzi, possono acquisire origine svizzera e circolare liberamente in Europa se il valore aggiunto prodotto in Svizzera rappresenta il 60 – 80 %, a seconda del prodotto, del prezzo di vendita del prodotto finito. Questa regolamentazione è interessante in quanto i beni ad alta tecnologia hanno spesso un peso modesto ma un elevato valore commerciale. Essi possono essere importati in Svizzera a basso costo, essere trasformati ed esportati poi verso l’Europa senza imposizioni di dazi doganali. Infatti, i beni importati da un paese extra UE-AELS e che in seguito a trasformazione hanno acquisito l’origine Svizzera, non sono sottoposti ad alcun diritto di dogana al momento della loro riesportazione verso un Paese dell’UE-AELS.

6.DIRITTOSOCIETARIO

Il codice delle obbligazioni (CO), che disciplina il diritto societario, prevede due categorie di società:

- società di persone
- società di capitali

Le società di persone sono particolarmente adatte per piccole attività, in cui l'azienda si identifica chiaramente con i proprietari che sono direttamente coinvolti nella gestione ed hanno una responsabilità illimitata verso i creditori della stessa. In altre parole, ogni socio è responsabile con tutto il suo patrimonio per gli impegni presi dall'azienda.

Le società di capitali acquistano invece personalità giuridica propria con l'iscrizione al Registro di commercio ed impegnano i soci solo per il capitale sottoscritto nella società. Gli azionisti non sono necessariamente coinvolti nella gestione aziendale, ma possono limitarsi alla detenzione delle quote azionarie.

6.1Societàdipersone

Le principali tipologie di società di persone sono:

- ditta individuale
- società in nome collettivo

6.1.1Dittaindividuale

Una persona fisica può esercitare un'attività commerciale in qualità di unico titolare dell'azienda. Crea così una ditta individuale, gestita in prima persona, assumendo ogni responsabilità patrimoniale in modo illimitato. Per la costituzione non sono richieste particolari formalità. Per una ditta individuale l'iscrizione al Registro di commercio è obbligatoria quando l'introito annuo lordo supera i CHF 100'000.-

6.1.2Societàinnomecollettivo

La società in nome collettivo riunisce due o più persone fisiche, allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa. I soci rispondono personalmente, illimitatamente e solidalmente. Per la costituzione della società non è previsto un atto costitutivo, tuttavia sussiste l'obbligo d'iscrizione a Registro di commercio.

6.2Societàdicapitali

Il codice delle obbligazioni prevede 3 tipologie di società di capitali:

- società anonima (SA)
- società a garanzia limitata (Sagl)
- società in accomandita per azioni

6.2.1 Società anonima (SA)

Il tipo di società più diffuso è la società anonima (SA), paragonabile alla (SpA) italiana.

Capitale azionario

Il capitale azionario minimo è di CHF 100'000.- e deve essere versato almeno per il 20%, con un minimo di CHF 50'000.-, all'atto della costituzione. Le azioni possono essere al portatore o nominative ed il loro valore nominale non può essere inferiore a un centesimo.

In caso di liberazione parziale del capitale sociale, le azioni emesse devono essere nominative. Per le azioni nominative la società deve tenere un apposito registro (libro delle azioni) con il nominativo e le quote di ciascun azionista. Le azioni al portatore vengono trasferite mediante la consegna del titolo.

Costituzione

Una società anonima può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali. Qualora l'azionista non desideri esporsi in prima persona, ha la possibilità di farsi rappresentare in via fiduciaria da un terzo.

La società deve essere iscritta a Registro di commercio del luogo in cui ha sede, così come i membri del Consiglio di amministrazione e l'organo di revisione. La costituzione avviene con atto pubblico notarile. Le spese legali comprendono la tassa d'iscrizione a Registro di commercio e la parcella notarile, per una società con un capitale minimo di CHF 100'000.- ammonta a circa CHF 3'000.- Di norma, la costituzione richiede dalle 2 alle 3 settimane.

Alla costituzione deve essere versata una tassa di emissione (Legge federale sulle tasse di bollo) pari all'1% del capitale azionario. Le società con capitale inferiore a CHF 1'000'000.- sono esentate dal pagamento di questa imposta.

Statuti

Gli statuti devono contenere informazioni sui seguenti punti:

- nome, sede e scopo dell'impresa
- l'ammontare del capitale azionario ed il valore nominativo delle singole azioni, indicando se nominative o al portatore
- diritti e doveri dell'Assemblea generale, del consiglio di amministrazione e dell'Organo di revisione

Organi

La legge prescrive 3 organi sociali:

- l'assemblea generale degli azionisti
- il Consiglio di amministrazione
- l'ufficio di revisione

Assemblea

L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima e si tiene entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Ad essa spettano le competenze più importanti, quali:

- approvazione e la modifica degli statuti
- la nomina del Consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di revisione
- l'approvazione della relazione sulla gestione, del conto annuale (bilancio, conto economico, allegato), come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile, in particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili ed il discarico degli amministratori

Amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri. Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del Consiglio d'amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti. Gli amministratori sono eletti per 3 anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i 6 anni. E' ammessa la rielezione.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'Assemblea generale dalla legge o dallo statuto. Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione. Gli amministratori sono responsabili verso gli azionisti e i creditori del controllo degli organi esecutivi in rapporto al conseguimento degli obiettivi. Esiste un elenco completo delle attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società. Esso può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società.

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempito da un amministratore o da un direttore.

Uffici di revisione

Con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori e delle nuove regole di revisione vi è stata un'importante riforma del diritto in materia di revisione. La nuova normativa prevede 2 tipi di revisione: la revisione ordinaria e la revisione limitata. Sono soggette alla revisione ordinaria:

- le società con azioni quotate in borsa
- le società che oltrepassano per 2 esercizi consecutivi 2 dei 3 valori seguenti:
 - Somma di bilancio di 10 milioni di CHF
 - Cifra d'affari di 20 milioni di CHF
 - 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua
- le società obbligate ad allestire un conto di gruppo

Qualora non sono date le condizioni per una revisione ordinaria, la società è soggetta ad una revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione che verifica unicamente il conto annuale. La legge prevede la possibilità di rinunciare alla revisione limitata, con il consenso di tutti gli azionisti e se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Tali disposizioni sono specificate per i 2 tipi di revisione. L'assemblea generale nomina l'ufficio di revisione, che può essere composto da una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

6.2.2 Società a garanzia limitata

La Società a garanzia limitata (Sagl), a differenza della società anonima, è concepita quale società di capitale fortemente imperniata sulla persona dei soci. In sostanza i soci di una Sagl hanno più diritti (ad esempio il diritto ad ottenere ragguagli sulla gestione è più esteso, la possibilità di recedere, il diritto di veto su determinate decisioni) rispettivamente più obblighi (ad esempio il divieto di concorrenza, l'obbligo di versamenti suppletivi e di prestazioni accessorie) rispetto agli azionisti di una SA. La Sagl e la SA non si differenziano quindi per le rispettive dimensioni, bensì per il fatto che la Sagl consente un'organizzazione, in cui è dato maggior peso ai soci e non al capitale. La Sagl, pur essendo regolata in gran parte da norme che si applicano alla società anonima, prevede di fatto una gestione semplificata.

Capitale sociale

Il capitale sociale minimo è di CHF 20'000.-, con un pieno obbligo di pagamento. La quota minima per socio ammonta a CHF 100.- ed ogni socio può detenere più quote.

Sagl unipersonale e rappresentanza della società

Il nuovo diritto vigente ammette la costituzione di Sagl unipersonali, ossia aventi un solo socio, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o una società commerciale.

Per la direzione d'azienda di una Sagl, ogni socio ha diritto alla rappresentanza della ditta in maniera individuale. La rappresentanza della società nella figura del gerente può essere affidata anche ad un solo socio oppure a una persona esterna mediante decisione della società. Almeno un rappresentante deve avere il suo domicilio in Svizzera. A differenza della società anonima non garantisce l'anonimato del socio, poiché il proprio nome e la quota risultano a Registro di commercio.

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo di una Sagl e determina gli statuti, la nomina e la revoca dei gerenti e dei membri dell'ufficio di revisione. Essa approva il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, delibera sull'utilizzo dell'utile e sgrava il direttore (o i direttori) d'azienda.

Ufficio di revisione

Per l'organo di revisione si applicano le disposizioni della nuova legge in materia di revisione prevista anche per la società anonima.

6.2.3 Succursale svizzere di società estere (branch)

Ogni società estera può costituire in Svizzera una succursale, che deve richiedere l'iscrizione al Registro di commercio della propria ragione sociale. Gli organi sociali sono quelli della società estera, ma il responsabile della gestione deve essere domiciliato in Svizzera.

Quadro comparativo

	Società in nome collettivo	Società anonima SA	Società a gar. limitata SAGL	Succursale/branch
COSTITUZIONE	Nessun particolare atto costitutivo, oltre CHF 100'000 di fatturato vige l'obbligo di iscrizione nel Registro di commercio	Atto costitutivo pubblico Iscrizione nel Registro di commercio	Atto costitutivo pubblico Iscrizione nel Registro di commercio	Iscrizione nel Registro di commercio
SCOPO	Esercizio di un commercio, un'industria o un'altra impresa sotto una ditta comune	Esercizio di un commercio, un'industria o un'altra impresa sotto una ditta propria	Esercizio di un commercio, industria o altra impresa sotto una ditta propria	Impresa dipendente sotto l'aspetto giuridico, indipendente sul piano economico della società madre straniera
LEGITTIMAZIONE ECONOMICA	Soci	Azionisti	Socie	Società madre straniera
SOCI	Solo persone fisiche Un'amministratore deve essere domiciliato in Svizzera	Una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali	E' sufficiente un solo socio (persona fisica o giuridica)	E' sufficiente un rappresentante mandatario
ORGANI	Soci	Assemblea generale Consiglio di amministrazione. Almeno un rappresentante della società (Svizzero o UE) deve essere domiciliato in Svizzera. Ufficio di revisione	Assemblea dei soci Gerente. Almeno un rappresentante della società (Svizzero o UE) deve essere domiciliato in Svizzera Ufficio di revisione	Mandatario con domicilio in Svizzera
RESPONSABILITA'	Sussidiariamente al capitale sociale, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente (anche con il proprio patrimonio)	Patrimonio sociale	Patrimonio sociale	Corresponsabilità della società madre straniera
CAPITALE MINIMO	-	CHF 100'000, almeno il 20% del valore nominale o CHF 50'000.- minimo devono essere liberati	CHF 20'000, interamente liberato	Capitale di costituzione libero (capitale di dotazione)

7.IMPOSTE

7.1Impostedirette:personefisiche

L'assoggettamento delle persone fisiche è dato dal momento in cui una persona ha il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera, ma può avvenire anche qualora la persona residente all'estero:

- è titolare o usufruttuaria di un'impresa o di una stabile organizzazione o è proprietaria di immobili e/o terreni
- esercita un'attività di intermediazione immobiliare
- esercita un'attività lucrativa
- riceve indennità in qualità di membro di un Consiglio di amministrazione di società con sede o stabile organizzazione in Svizzera

L'assoggettamento, conseguente al domicilio in Svizzera, è illimitato ma non si estende tuttavia alle imprese, alle stabili organizzazioni ed ai fondi situati all'estero. In questo caso, il contribuente è assoggettato per gli elementi imponibili in Svizzera con un'aliquota corrispondente alla totalità dei redditi complessivi, inclusi quelli all'estero.

Nel Cantone Ticino le persone fisiche sono tassate sul reddito e sulla sostanza (patrimoni). Nell'ambito della determinazione del reddito imponibile entrano in considerazione diversi tipi di deduzioni, le quali possono essere classificate in 3 categorie: quelle di natura organica (spese connesse con l'acquisizione del reddito), quelle generali (non strettamente connesse con il conseguimento di uno specifico reddito ma che influenzano la capacità contributiva del soggetto fiscale) e quelle sociali (tengono in considerazione la situazione personale del contribuente).

L'imposizione avviene a 3 livelli: comunale, cantonale, federale

7.1.1Esempiopraticodicalcolod'impostaglobale(moltiplicatorecomunale75%)

REDDITO IN CHF	80'000	120'000	200'000	500'000
Persone sole	12.50 %	16.70 %	22.50 %	30.10 %
Coniugati senza figli	6.90 %	11.70 %	19.30 %	28.90 %
Coniugati con figli	2.50 %	7.40 %	16.10 %	27.50 %

Sul patrimonio del contribuente è applicata a livello cantonale un'aliquota progressiva con un massimo del 3,5 o/oo; la sostanza inferiore a CHF 200'000.- al netto delle deduzioni sociali e dei debiti, è esente dall'imposta. Il Comune applica il proprio moltiplicatore mentre la Confederazione non applica imposte sul patrimonio delle persone fisiche.

Gli utili di capitale realizzati dalla vendita di titoli mobiliari sono esenti da imposta (capital-gain), purché i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

Le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili sono tassate separatamente, secondo un sistema scalare e progressivo (tassa TUI).

Anche l'imposta di successione e di donazione di competenza esclusiva del Cantone come le plusvalenze immobiliari, è prelevata separatamente unicamente a livello cantonale. Nel Cantone Ticino è prevista l'esenzione per il coniuge superstite e i discendenti e gli ascendenti in linea diretta.

7.1.2 Imposizione alla fonte

I lavoratori stranieri, che non hanno domicilio nel Cantone Ticino e sono in possesso di un permesso di dimora (B), temporaneo (L) o per frontalieri (G), sono assoggettati ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito. Tale imposta sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. L'aliquota dell'imposta è commisurata all'ammontare del reddito e alla situazione personale del contribuente ed è prelevata con aliquote progressive uguali vicine a quelle di una tassazione ordinaria.

7.1.3 Imposizione globale secondo il dispendio

Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno 10 anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, possono chiedere un'imposizione globale sul dispendio. Il dispendio determinante per il Cantone Ticino non può essere inferiore a CHF 170'000.-

7.2 Imposte dirette: persone giuridiche

La competenza fiscale appartiene alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni (FE-CA-CO): questo sistema a 3 livelli trae le sue origini dall'evoluzione storica dello Stato federale.

7.2.1 Società di capitali

Le società di capitali sottostanno ad un'imposizione diretta dell'utile sia per le imposte federali che per quelle cantonali e comunali.

- Aliquota federale 8.50 %
- Aliquota cantonale 9.00 %
- Aliquota comunale 4.50 % - 9.00 % (a seconda del moltiplicatore comunale)

Secondo la Legge tributaria ticinese le imposte che devono pagare le imprese sono considerate componente negativa di reddito e quindi deducibili come costo, come si può vedere dall'esempio riportato. A livello cantonale e comunale è prevista anche un'imposta sul capitale pari all' 1,50 o/oo del capitale proprio (capitale sociale + riserve + utili riportati).

7.2.2 Esempio di calcolo dell'imposta

Società di capitali operativa (es. moltiplicatore comunale 75 %), con un capitale proprio di CHF 150'000.- (capitale azionario di CHF 100'000.- + riserve CHF 50'000.-):

Utile prima delle imposte	CHF 100'000.-	100 %
./. accantonamento imposte	CHF 20'004.-	
Utile netto imponibile	CHF 79'996.-	
Imposta CA sull'utile (9% di 79'996.-)	CHF 7'200.-	
Imposta CO sull'utile (75 % di 7'200.-)	CHF 5'400.-	
Imposta FE sull'utile (8.5% di 79'996.-)	CHF 6'800.-	
Totale imposta sull'utile	CHF 19'400.-	19.40 %
Imposta CA sul capitale (1,5 o/oo di 229'996)	CHF 345.-	
Imposta CO sul capitale (75 % di 345.-)	CHF 259.-	
Totale imposta sul capitale	CHF 604.-	
Totale imposte: UTILE + CAPITALE	CHF 20'004.-	
	=====	

7.2.3 Determinazione dell'utile imponibile

L'utile imponibile è determinato tenendo conto delle deduzioni fiscalmente ammesse, tra le quali:

- svalutazione fino a 1/3 delle scorte di magazzino
- creazione di un fondo rischi su debitori (fino al 10% su crediti esteri)
- deducibilità delle imposte (come da esempio sopra)
- ammortamenti accelerati (doppi rispetto a quelli usualmente ammessi)

7.2.4 Imposta preventiva

Al momento della distribuzione degli utili è prelevata l'imposta preventiva del 35 %. La stessa può essere recuperata dal beneficiario in sede di dichiarazione fiscale oppure, se è un contribuente residente in uno Stato con il quale la Svizzera ha firmato un trattato contro la doppia imposizione, tramite apposite procedure concordato con lo Stato estero.

Il 1. luglio 2005 è entrato in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio siglato tra Svizzera ed Unione europea. L'art. 15 del citato accordo, a determinate condizioni, estende alle società residenti in Svizzera le disposizioni delle Direttive comunitarie Madre-Figlia e Interessi e Royalties consentendo un'esecuzione di imposizione alla fonte su pagamenti di dividendi, interessi o royalties tra società madri e figlie e società collegate.

Il 1. gennaio 2009 è entrata in vigore a livello federale l'imposizione parziale dei dividendi per le partecipazioni qualificate (partecipazione dell'azionista di almeno il 10% del capitale proprio) in ragione del 60% della sostanza privata e in ragione del 50% della sostanza commerciale. A livello cantonale l'imposizione parziale dei dividendi, per attenuare la doppia imposizione economica, è entrata in vigore con le stesse percentuali viste per la Confederazione a partire dal 1.1.2010.

7.2.5 Imposta immobiliare e l'imposta cantonale di bollo

L'imposta immobiliare per le persone giuridiche è calcolata sul valore di stima degli immobili situati nel Cantone e viene percepita sia a livello cantonale (2 o/oo per immobili appartenenti a società di capitali, 3 /oo per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sedi all'estero), sia a livello comunale (1 o/oo). Per le persone fisiche l'imposta immobiliare è prelevata solo a livello comunale e ammonta all'1 o/oo.

L'imposta di bollo è percepita sul controvalore di determinati contratti e ammonta all'1 o/oo.

7.2.6 Succursali

L'imposizione delle succursali di società estere situate in Svizzera prevede l'imposta sull'utile e sul capitale, secondo le norme applicabili alle persone giuridiche di diritto svizzero, cui la stabile organizzazione può essere assimilata. L'utile delle succursali non può essere compensato con perdite di altre stabili organizzazioni estere o con quelle della casa madre. La distribuzione dell'utile alla casa madre non è soggetta all'imposta preventiva.

Raffronto tra succursale e società controllata		
	Succursale	Società controllata (figlia)
IMPOSTA SULL'UTILE (FE-CA-CO)	Aliquote ordinarie	Aliquote ordinarie
TRATTENUTA ALLA FONTE	Nessuna trattenuta sugli utili trasferiti alla sede estera	Imposta preventiva sui dividendi versati alla società estera controllante
INTERESSI E ROYALTIES	Generalmente non deducibili se pagati alla sede estera	Deducibili se pagati alla sede estera controllante

7.2.7 Società a tassazione speciale

Le società a tassazione speciale sono le seguenti:

- holding
- società ausiliaria
- società di amministrazione

Queste denominazioni identificano particolari status fiscali, e non tipologie giuridiche. Tali società possono beneficiare, a livello cantonale, di un trattamento fiscale privilegiato in funzione della specificità dell'attività, sia perché viene svolta principalmente all'estero sia all'interno di gruppi internazionali.

Holding

La società holding pura può beneficiare di un esonero fiscale dell'imposta sull'utile a livello cantonale e comunale se, a lunga scadenza le partecipazioni presenti a bilancio (o il loro reddito) rappresentano almeno i 2/3 dell'attivo di bilancio (o dei ricavi complessivi). La quota di ognuna delle partecipazioni detenute deve raggiungere almeno il 20% del capitale della società partecipata o deve avere un valore venale di almeno CHF 2'000'000.-

A livello federale è riconosciuto uno sgravio dall'imposta sull'utile in quanto reddito da partecipazione. Anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni beneficiano dello stesso sgravio. La holding non può esercitare alcuna attività commerciale o produttiva.

Schema di imposizione delle società Holding			
	Cantone	Comune	Confederazione
Utili da redditi di partecipazioni	0	0	Sgravio
Plusvalenze da vendite	0	0	Sgravio
Capitale proprio (cap.az + riserve + utile riportati)	0.15 o/oo	0.15 o/oo	0

Società ausiliaria

La società ausiliaria esercita un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera. Può avere nel Cantone uffici propri ed assumere personale per svolgere esclusivamente un'attività amministrativa senza produzione o trasformazione di merci. La società ausiliaria paga le imposte in funzione dell'attività esercitata nel Cantone.

Società di amministrazione

Le attività permesse alla società di amministrazione riguardano in particolare l'amministrazione e la gestione di beni immateriali, la rifatturazione di merci che non transitano dalla Svizzera, la fatturazione di servizi svolti all'estero e la fatturazione, nonché l'incasso di prestazioni, per altre società del gruppo. La società di amministrazione non può svolgere attività commerciale o produttiva in Svizzera.

L'imposizione avviene secondo i seguenti criteri:

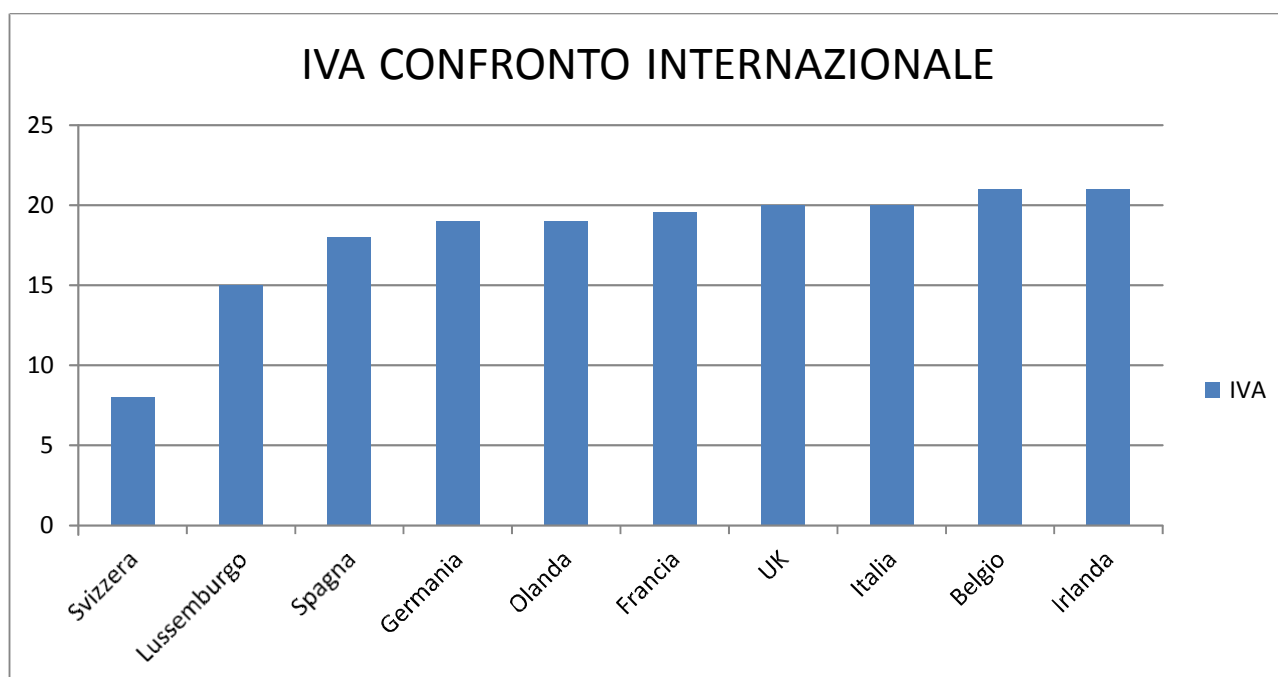
- i proventi da fonte svizzera al netto delle relative spese sono assoggettati normalmente
- i proventi da fonte estera sono imponibili in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa svolta nel Cantone
- i redditi da partecipazione e i profitti in capitale sono esenti

7.3 Imposte indirette

7.3.1 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sull'importazione e sulla produzione di beni e servizi destinati al consumo interno. Sono esenti le esportazioni di beni e le prestazioni comprovate di servizi destinate all'estero.

L'aliquota normale dell'IVA è dell'8%. È prevista un'aliquota ridotta al 2,5% per categorie di beni di prima necessità. La regolamentazione relativa all'IVA definisce espressamente i beni e servizi che sono esclusi (aliquota 0%): poste, settore sanitario, sicurezza sociale, educazione, cultura, assicurazioni, mercati monetari e dei capitali, vendita e affitto di immobili, ecc...



7.3.2 Rendiconto (Dichiarazione) IVA

È assoggettato all'imposta chiunque svolga un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, nella misura in cui le sue forniture e prestazioni di servizi ed il consumo proprio in Svizzera superino complessivamente i CHF 100'000.- annui. Questa disposizione concerne in particolare le persone fisiche (ditte individuali), società di persone (per esempio in nome collettivo o in accomandita) e le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico. Chi risponde a questi requisiti deve richiedere il numero (partita) IVA all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

La procedura prevede la redazione di un rendiconto IVA trimestrale, che può essere effettuato sul fatturato o sull'incassato (previa autorizzazione) e che va inoltrato entro 60 giorni dal periodo di conteggio all'AFC. Il pagamento del saldo IVA a debito è dovuto negli stessi termini ed anche il rimborso del saldo IVA a credito avviene, di regola, nei 60 giorni successivi l'inoltro del conteggio trimestrale.

8.INCENTIVICANTONALIALLEAZIENDE

Il Cantone Ticino ha predisposto una serie di misure concrete per incentivare nuove iniziative industriali ad alto valore tecnologico e di carattere innovativo. La base legale è costituita dalla Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997.

8.1IncentiviCantonali

8.1.1Beneficiari

- aziende industriali e di artigianato industriale che producono o trasformano beni
- aziende del terziario avanzato
- aziende connesse con l'innovazione nella produzione industriale
- aziende che prevedono innovazione di prodotto
- aziende che prevedono innovazione di servizio
- aziende che prevedono innovazione di processo (R&S Ricerca & Sviluppo)

8.1.2Aiutiprevisti

Gli incentivi previsti consistono in:

- contributo a fondo perduto sugli investimenti innovativi
- agevolazioni fiscali, di cui possono beneficiare solo le nuove aziende
- bonus alla formazione

Contributiafondopersosugliinvestimentiinnovativi

I contributi a fondo perduto sono compresi tra il 10-25% degli investimenti materiali (ad eccezione degli immobili e terreni) ed immateriali considerati innovativi. Questi investimenti devono essere attivati a bilancio e ammortizzati secondo le norme vigenti. Il sostegno finanziario varia a seconda del grado di innovazione del progetto ed il contributo ed è erogato successivamente alla realizzazione degli investimenti. I contributi sono versati sotto forma di credito d'imposta cantonale in non più di 5 annualità e non sono computati ai fini del calcolo dell'utile imponibile per l'imposta cantonale e comunale

Agevolazionifiscali,dicuipossonobeneficiariesololenouveaziende

Alle nuove aziende possono essere concesse esenzioni fiscali sulle imposte cantonale sull'utile e sul capitale per un periodo di 5 massimo 10 anni per casi di particolare rilevanza. Le aziende esistenti possono beneficiare di agevolazioni fiscali, solo se effettuano dei sostanziali cambiamenti nella struttura del fatturato, dei costi di gestione e delle qualifiche del personale. Qualora l'autorità cantonale abbia concesso un'esenzione fiscale, le autorità comunali hanno la facoltà a loro volta, di accordare un'uguale agevolazione fiscale sulla base della Legge per l'innovazione economica.

Bonusdiformazione

Le aziende possono beneficiare di un contributo finanziario massimo del 40% dei costi di formazione per un periodo fino a 6 mesi. La formazione deve essere correlata ad un progetto riconosciuto come innovativi.

8.1.3 Procedura per l'ottenimento degli incentivi

- incontro preliminare con l'azienda o il promotore del progetto
- comunicazione scritta dell'intenzione di procedere agli investimenti per i quali è richiesta l'applicazione della Legge
- invio del Business Plan nei termini concordati.
- esame del Business Plan o visita presso l'azienda con un tecnico della Commissione consultiva per l'innovazione economica (per aziende già esistenti)
- valutazione del progetto in Commissione e decisione
- comunicazione ufficiale all'azienda degli incentivi accordati

Il tempo medio di evasione della pratica è di circa 60 giorni dalla ricezione del business plan definitivo.

8.1.4 Incentivo all'assunzione di disoccupati

La Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati è la base legale che garantisce gli incentivi all'assunzione e all'inserimento. Lo stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro mediante il rimborso degli oneri sociali obbligatori (AVS-AI-IPG-AD-LPP) a carico del datore di lavoro per una durata di 24 mesi.

Beneficiari

Il finanziamento è accordato alle aziende che creano nuovi posti di lavoro, occupando manodopera domiciliata o residente da almeno 1 anno nel Cantone Ticino (ovvero in possesso di un permesso di lavoro C o B). Viene considerato nuovo posto di lavoro ogni unità supplementare rispetto all'effettivo del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente l'assunzione (l'effettivo dell'azienda è stabilito sulla base delle copie delle dichiarazioni dei salari sottoposti ai contributi AVS-AI-IPG-AD).

Limitazione del diritto

L'incentivo all'assunzione è limitato ai periodi congiunturali in cui si verificano difficoltà nel mercato del lavoro. La legge prevede di sospendere l'erogazione degli incentivi per nuove assunzioni quando il tasso ufficiale della disoccupazione scende sotto il 4 %.

L'incentivo di assunzione non può essere versato inoltre nei casi di:

- creazione di posti di lavoro risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende
- assunzioni temporanee o stagionali
- posti occupati da persone che determinano o possono influenzare le decisioni dell'azienda

Bonus di inserimento in azienda

L'azienda che assume un lavoratore disoccupato che necessita di un breve periodo di formazione e di istruzione in azienda può ottenere un contributo finanziario (bonus) che corrisponde alla differenza tra il salario effettivo e il salario normale al termine dell'inserimento, per un periodo di 6 mesi. Il bonus può corrispondere al massimo al 60 % del salario lordo.

Le domande per l'ottenimento dell'incentivo all'assunzione, rispettivamente il bonus di inserimento in azienda, devono essere inoltrate dall'azienda, prima dell'assunzione (o al più tardi 30 giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro), all'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

8.2 Incentivi federali

Gli sgravi fiscali sull'imposta federale diretta trovano la loro base legale nella Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006, entrata in vigore il 1. gennaio 2008.

8.2.1 Sgravi fiscali in favore delle zone di rilancio economico

Lo scopo principale di questo strumento è promuovere progetti di economia privata mediante sgravi sull'imposta federale diretta: un'azienda può beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'imposta federale a condizione che sia situata all'interno dei confini geografici previsti dall'Ordinanza sulla determinazione delle zone periferiche e che venga accordata dal Cantone l'agevolazione fiscale nell'ambito della propria legislazione.

9.SUPPORTOMFA

MFA Multi Family Office è in grado di assistervi in tutto il processo di delocalizzazione, partendo dalle discussioni preliminari con l'azienda interessata e con le Autorità, fino alle fasi di implementazione del progetto e trasferimento fisico delle attività, richieste di permessi e autorizzazioni, come pure ricerca degli spazi e degli impiegati, garantendo anche una consulenza e un'assistenza globale nella fase di consolidamento.

Fasi del progetto	
Fase 1 – PRELIMINARE	Discussione preliminare con l'azienda interessata
	Sopralluogo nell'attuale realtà
Fase 2 – PRESENTAZIONE PROGETTO DI MASSIMA	Presentazione alle autorità di un progetto indicativo per verifica incentivi
Fase 3 – ELABORAZIONE BUSINESS PLAN	Elaborazione Business Plan e inoltro alle Autorità per accordo incentivi
Fase 4 – DELOCALIZZAZIONE FISICA	Ricerca capannoni, uffici
	Ricerca personale
	Pratiche per permessi e autorizzazioni
	Pratiche in caso di nuove costruzioni
	Creazione nuova struttura societaria
	Pratiche assicurative
	Pratiche bancarie
Fase 5 – FASE DI CONSOLIDAMENTO	Gestione liquidità
	Gestione patrimoniale
	Gestione amministrativa immobiliare
	Consulenza fiscale nazionale e internazionale
	Consulenza legale



NOTE

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dashed lines.